



*Comune di Monzambano
(Prov. Mantova)*

**Regolamento per l'istituzione ed
applicazione
IMPOSTA DI SOGGIORNO
ai sensi dell'art. 4 D.lgs.n. 23/2011**

**Approvato con Delibera C.C n. 39 del 6 novembre 2017
modificato con Delibera C.C. n. 11 del 21 marzo 2018**

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 5 Esenzioni	3
Articolo 6 Misura dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione.....	4
Articolo 8 Versamenti	4
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10 Sanzioni.....	5
Articolo 11 Riscossione coattiva	5
Articolo 12 Rimborsi	5
Articolo 13 Contenzioso.....	6
Articolo 14 Pubblicazione	6
Articolo 15 Funzionario Responsabile dell'imposta.....	6
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali.....	6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monzambano.
4. L'Imposta di soggiorno si applica dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi..
5. Per l'anno 2018 l'imposta si applica a decorrere dal 1° giugno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Monzambano.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Monzambano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono individuati nel gestore della struttura ricettiva, nel soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - c) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed agli addetti alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monzambano sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Monzambano, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Questura/Provincia, di cui alla Legge Regionale n.27/2015, art.38, comma 8 e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero delle presenze con l'evidenziazione delle eventuali esenzioni, in base al precedente art.5, anche nel caso di presenze pari a zero, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è trasmessa preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Monzambano.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Monzambano.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 20

luglio per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno ed entro il 20 novembre per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, mediante bonifico bancario sul c/c n. IT61Q0103057740000005311969 intestato al Comune di Monzambano indicando come causale: "IMPOSTA DI SOGGIORNO mese anno". Per il solo anno 2018 il versamento va effettuato entro il 20 novembre per il periodo 1° giugno/31 ottobre 2018;

3. L'Amministrazione si riserva di prevedere altre forme di pagamento.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova sempre applicazione l'istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Monzambano da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 15

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di avvenuta esecutività.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170 della Legge n.296/2006 ed il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Delibera C.C. n.16 del 18/06/2007 e s.m.e.i.